

# PROCEDURE DI ATTUAZIONE

## 1. Finalità

Le risorse di cui all'art. 7 della L.R. 45/2013, confluite nel fondo istituito ai sensi dell'Art. 46 septies della L.R. n.70/05 e destinate alla erogazione di un prestito personale a favore dei lavoratori e lavoratrici in difficoltà, sono finalizzate:

- a) alla concessione della garanzia al 100% a prima richiesta nei confronti delle banche che effettuano il prestito;
- b) al rimborso degli interessi relativi al prestito.

## 2. Beneficiari

Hanno titolo alla concessione delle agevolazioni di cui sopra, sino ad esaurimento delle risorse disponibili a tale fine, **i lavoratori e le lavoratrici dipendenti, con contratto di lavoro subordinato, residenti in Toscana, in costanza di rapporto di lavoro, che da almeno due mesi non ricevono la retribuzione, oppure sono in attesa di percepire gli ammortizzatori sociali** ed hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) relativo all'anno in cui si richiede il prestito non superiore ad euro 24.000,00;

In attesa dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante la nuova disciplina dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), che istituisce il cosiddetto ISEE corrente, **il requisito per la concessione dei contributi di cui all'art. 7 della L.R. 45/2013 è costituito dall'appartenenza ad un nucleo familiare fiscale monoreddito, oppure ad un nucleo familiare fiscale nel quale i due principali percettori di reddito si trovano entrambi nella condizione di difficoltà definita all'articolo 7 comma 2.**

## 3. Importo del prestito

Il prestito concedibile è di **euro 3.000,00** e sarà erogato in un'unica soluzione.

## 4. Durata del prestito

La restituzione della somma erogata avverrà **in 36 mesi, comprensiva di 12 mesi** di pre-ammortamento, mediante rate mensili di ammortamento.

## 5. Contributi in conto interessi

Le spese relative al pagamento degli **interessi bancari**, fissati nella misura stabilita nell'Accordo di Progetto sottoscritto dalla Regione Toscana e le Banche, fanno carico al Fondo e **sono erogati da Fidi Toscana in unica soluzione anticipata**, al singolo lavoratore/lavoratrice che ha ottenuto il prestito. Il pagamento del contributo in conto interessi avverrà entro trenta giorni dalla data di comunicazione da parte della banca finanziatrice dell'avvenuta erogazione del prestito garantito.

## 6. Regolamentazione per le Organizzazioni Sindacali

Le Organizzazioni Sindacali, come previsto dal comma 5, art.7 della L.R. 45/13 e dal Protocollo d'Intesa sottoscritto con la Regione Toscana, collaborano a titolo gratuito al fine di agevolare l'accesso ai prestiti da parte degli aventi diritto.

## **7. Presentazione richiesta della garanzia**

Le richieste di accesso alle agevolazioni **sono presentate dal singolo lavoratore/lavoratrice a Fidi Toscana e per conoscenza alla banca finanziatrice**, scelta tra quelle convenzionate.

Le richieste di ammissione in originale devono essere:

- a) consegnate a mano o trasmesse a Fidi Toscana (Viale Mazzini, 46 – 50132 Firenze) per raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) - anche tramite Organizzazioni Sindacali - utilizzando l'apposito modello di richiesta (allegato 1), disponibile sul sito web [www.fiditoscana.it](http://www.fiditoscana.it) oppure sul sito [www.regione.toscana.it](http://www.regione.toscana.it);
- b) sottoscritte con firma del lavoratore/lavoratrice che richiede la garanzia;
- c) corredate dalla copia del documento di identità del richiedente in corso di validità al momento della presentazione della domanda di garanzia.

Il lavoratore/lavoratrice dovrà recarsi presso la banca per sottoscrivere il modulo di richiesta del prestito, consegnando contestualmente copia della domanda per accedere alla misura di sostegno di cui sopra.

Fidi Toscana, nell'esercizio delle proprie funzioni, svolge le attività previste nelle procedure di attuazione e verifica la completezza delle richieste per il rilascio della garanzia; inoltre, si attiva nel controllo a campione delle autodichiarazioni presentate dai lavoratori/lavoratrici.

**Le domande di garanzia pervenute non integralmente compilate e/o non accompagnate dalla documentazione richiesta, sono improcedibili.** Di tale evento Fidi Toscana ne darà comunicazione scritta al richiedente.

## **8. Rilascio della garanzia**

Le richieste di accesso alle agevolazioni, complete dei dati e dei documenti previsti sono deliberate da Fidi Toscana, secondo l'ordine cronologico di ricezione, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Fidi Toscana comunica in forma scritta (a mezzo fax, PEC o Raccomandata A/R. o altro mezzo concordato con le banche) ai soggetti finanziatori e ai lavoratori/lavoratrici l'ammissione alla garanzia.

## **9. Delibera, erogazione ed estinzione dei finanziamenti**

Le banche aderenti procedono all'assunzione della propria delibera e all'erogazione del prestito di norma entro 30 giorni dal ricevimento della lettera di rilascio di garanzia da parte di Fidi Toscana.

Il prestito oggetto della garanzia di cui alla presente misura è erogato dai soggetti finanziatori senza spese di istruttoria, di erogazione e di incasso rate, fatti salvi gli oneri fiscali. Relativamente al conto corrente di appoggio, ogni banca potrà adottare specifiche promozioni.

I soggetti finanziatori, entro 30 giorni dalla data di erogazione del prestito al lavoratore/lavoratrice, devono comunicare a Fidi Toscana, via fax, PEC o Raccomandata A/R. o altro mezzo concordato con Fidi Toscana, l'avvenuta erogazione.

Fidi Toscana provvederà a liquidare al lavoratore/lavoratrice, sul conto corrente dai medesimi indicato nel modulo di domanda, gli interessi relativi al prestito ottenuto, in un'unica soluzione, in via anticipata, attualizzati al tasso ufficiale di riferimento tempo per tempo vigente, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte della banca, dell'avvenuta erogazione del prestito.

Il lavoratore/lavoratrice, entro 36 mesi dalla data di erogazione del prestito, restituirà in rate mensili, la somma erogata, per quota capitale più interessi. Il periodo di 36 mesi, è costituito dai primi 12 mesi di pre-ammortamento, durante i quali il lavoratore restituirà esclusivamente le rate riferite alla quota interessi, e dei successivi 24 mesi, durante i quali il lavoratore restituirà le rate riferite alla quota capitale ed interessi.

## **10. Attivazione della garanzia**

In caso di mancato pagamento di almeno 3 rate mensili consecutive, la banca invierà un sollecito al soggetto inadempiente e, se anche la successiva rata non verrà saldata, procederà ad attivare la garanzia per il recupero dell'esposizione in essere. Alla scadenza del periodo di rimborso, nel caso si registrino anche meno di 3 rate insolte, la banca, previo sollecito di pagamento al soggetto inadempiente, provvederà ad attivare la garanzia per il recupero dell'esposizione in essere. Fidi Toscana provvede a liquidare al soggetto finanziatore l'importo dovuto per capitale e interessi. La perdita andrà a decurtare il Fondo e Fidi Toscana, previa intimazione di pagamento al debitore, se il debito non viene onorato nell'arco di 30 giorni, trasmetterà la documentazione alla Regione Toscana per il recupero coattivo del credito.